

Foglio informativo

OPERAZIONI DI FACTORING

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING

AOSTA FACTOR SPA

Sede legale ed amministrativa: 11100 AOSTA, Av. du Conseil des Commis, 25,
Tel. 0165 23 80 65, fax 0165 23 89 92 - info@aostafactor.it - www.aostafactor.it
codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 00549000073
Capitale Sociale: € 14.993.000,00 i.v. Riserve da bilancio: € [●]
Iscritta all'Albo ex art. 106 del TUB, Elenco Generale UIF al n. 28120
Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Finaosta SpA
Appartenente al Gruppo finanziario Finaosta iscritto all'albo dei Gruppi finanziari ex art 109 T.U.B.

Dati e qualifica dell'eventuale soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e cognome
Qualifica
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)
Indirizzo
Telefono
Email (se esistente)

Si precisa che il cliente non è tenuto al riconoscimento al sopra indicato soggetto di alcun compenso od onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring (il "Factor") acquista i crediti, già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, vantati dal cliente cedente (il "Fornitore") verso uno o più debitori e ne gestisce le attività di contabilizzazione.

Il Factor provvede pertanto all'accredito dell'importo pari al valore nominale in linea capitale del credito ceduto, mentre il Fornitore si impegna invece a corrispondere i compensi e le commissioni relative all'esecuzione delle prestazioni da parte del Factor, nonché all'assunzione dei relativi oneri e rischi.

Mediante tale contratto il Factor potrà infatti concordare di rendere le seguenti ulteriori attività con riferimento ai crediti ceduti dal Fornitore:

- l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (pro soluto);
- la concessione ai debitori di dilazioni di pagamento a titolo oneroso (maturity);
- l'anticipazione, in tutto o in parte e su richiesta del Fornitore, dei crediti ceduti che, nei limiti del massimale operativo deliberato internamente dal Factor in favore del Fornitore, non dovrà essere intesa quale costituzione di un obbligo per il Factor ad accordare anticipazioni sui crediti ceduti, e sino a tale importo, essendo l'anticipazione una mera facoltà;
- la valutazione dell'affidabilità della clientela;
- il recupero, anche in via giudiziale, dei crediti.

Il rapporto di factoring è regolato dal relativo contratto, nonché, per quanto applicabile, dalla Legge 52/91 e, per quanto dalla stessa non previsto, dalle norme del codice civile.

Salvo diverso accordo, le modalità operative prevedono la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione dei crediti al Factor.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Nel factoring pro solvendo (con rivalsa), il Fornitore garantisce che i Crediti sono, o in caso di cessione di crediti futuri saranno, esistenti, certi, liquidi ed esigibili alla scadenza per l'intero ammontare oggetto di cessione. Inoltre, il Fornitore garantisce la solvenza del debitore ceduto e pertanto rimane in capo allo stesso il rischio di mancato o parziale pagamento. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Nel caso di mancato pagamento da parte di singoli debitori alla scadenza, il Fornitore deve restituire al Factor ogni corrispettivo ricevuto in via anticipata, oltre agli interessi, alle spese e alle commissioni concordate.

Il rischio di revocatoria degli incassi dei debitori è a carico del Fornitore che, pertanto, sarà obbligato alla restituzione delle corrispondenti somme ricevute in via anticipata.

Ove i debitori non provvedano al saldo dei crediti alla scadenza, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor un compenso aggiuntivo, commisurato al ritardo dei debitori.

E' a carico del Fornitore il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di modifica unilaterale da parte della società di factoring – fatti salvi in questo caso i diritti del cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia in caso di variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse. Anche le altre condizioni economiche e contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 T.U.B.

Nelle operazioni in valuta estera è a carico del cliente il c.d. "rischio cambio", ossia il rischio di alterazione del valore della posizione per effetto della variazione dei tassi di cambio.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO

Nel factoring pro soluto (senza rivalsa), il Fornitore garantisce che i Crediti sono, o in caso di cessione di crediti futuri saranno, esistenti, certi, liquidi ed esigibili alla scadenza per l'intero ammontare oggetto di cessione. Tuttavia, il Fornitore non garantisce la solvenza del debitore ceduto e pertanto il Factor assume il rischio del mancato o parziale pagamento da parte dei debitori ceduti, unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti del plafond e alle condizioni concordate con il Fornitore per ciascun debitore.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dal Factor la garanzia del pagamento e di disporre di una eventuale fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Il Fornitore si fa carico di eventuali contestazioni da parte del debitore ceduto riguardo l'esistenza, la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti.

Limitatamente ai crediti non rientranti nella garanzia del Factor, resta a carico del Fornitore il rischio di mancato pagamento da parte dei debitori.

Il rischio di revocatoria degli incassi dei debitori è a carico del Fornitore che, pertanto, sarà obbligato alla restituzione delle corrispondenti somme ricevute in via anticipata.

In caso di inadempienze del Fornitore agli obblighi previsti dal contratto di factoring, si determina l'inefficacia del plafond accordato con conseguente riassunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo al Fornitore.

In tal caso e qualora venga meno una o più delle garanzie prestate dal Fornitore, la garanzia di solvenza dei debitori prestata dal Factor si intenderà inefficace *ab origine* (ossia, come se i plafond sui debitori non fossero mai stati concessi) e, conseguentemente, il Factor avrà ha il diritto di ottenere dal Fornitore la restituzione di ogni pagamento corrisposto in via anticipata, oltre agli interessi, alle spese e alle commissioni concordate.

E' a carico del Fornitore il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di modifica unilaterale da parte della società di factoring – fatti salvi in questo caso i diritti del cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia in caso di variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse. Anche le altre condizioni economiche e contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 T.U.B.

Nelle operazioni in valuta estera è a carico del cliente il c.d. "rischio cambio", ossia il rischio di alterazione del valore della posizione per effetto della variazione dei tassi di cambio.

Particolari applicazioni operative dei prodotti base

Factoring import / export

Il contratto può riguardare rapporti operativi nei quali il Fornitore è soggetto estero con debitori italiani (import factoring) oppure il Fornitore è soggetto italiano con debitori esteri (export factoring) o entrambi – Fornitore e debitori – sono soggetti esteri (factoring estero su estero).

Nella tipologia export factoring il Factor si potrà avvalere dei servizi di propri corrispondenti esteri per la gestione dei crediti oppure potrà operare tramite azioni dirette.

Maturity Factoring

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo al Fornitore a una data fissata di comune accordo tra il Fornitore e il Factor.

Il Factor può concedere ai debitori ceduti, d'accordo con il Fornitore, dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, o altre facilitazioni.

L'utilizzo di questo servizio permette al Fornitore di programmare i flussi relativi agli incassi, in aggiunta ai vantaggi tipici dell'operazione di factoring.

I rischi a carico del cliente sono gli stessi dei prodotti base, pro solvendo o pro soluto. In particolare, ove i debitori non provvedano al saldo dei crediti alla scadenza, il Fornitore sarà obbligato al rimborso del corrispettivo accreditato alla data "maturity" stabilita, tramite riaddebito sul suo conto operato da parte del Factor con valuta pari alla data di scadenza dei crediti. In caso di operazione maturity pro solvendo il Factor provvederà al successivo pagamento del corrispettivo solo ad avvenuto incasso dal debitore, mentre nell'operazione maturity pro soluto, il Factor provvederà al successivo pagamento del corrispettivo nel termine pattuito contrattualmente quale "Pagamento sotto Garanzia".

Factoring senza notifica

Il Fornitore e il Factor possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. In questo caso il Fornitore continua a gestire il credito per conto del Factor. E' prevista la possibilità di pagamento anticipato.

L'utilizzo del servizio permette al Fornitore di mantenere la relazione commerciale con i propri clienti, in aggiunta ai vantaggi tipici del factoring. Il Fornitore è tenuto a prestare particolare attenzione alla gestione del credito ed a trasmettere subito gli incassi al Factor.

Factoring su contratto

Il Factor eroga un anticipo al Fornitore, a fronte di cessione – di norma notificata – di crediti futuri relativi a singoli contratti.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Interessi, competenze e compensi aggiuntivi a fronte del pagamento anticipato del corrispettivo (ove facoltativamente richiesto e concesso) e sulle somme a debito del Fornitore.

COMMISSIONI PERIODICHE

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	%
C111	COMMISSIONE PRO MESE DATA FATTURA	Al carico dalla data di emissione della fattura e successivamente, ad inizio mese, per ciascun mese o frazione, sui crediti in essere alla fine del mese precedente	0,50%
C165	COMMISSIONE PLUS FACTORING	Sul valore nominale dei crediti scaduti, per ogni mese o frazione (dalla scadenza originaria o prorogata)	0,50%
C664	COMM. PRO MESE SU FINANZIATO	All'erogazione e successivamente sul saldo a fine mese del conto liquidazione dei crediti ceduti	1,00%
C671	COMM. PRO MESE	Ad inizio mese sui crediti in essere alla fine del mese precedente	0,50%
C713	COMM. PRO MESE DATA CESSIONE	Al carico dalla data di cessione dei crediti e, successivamente, ad inizio mese, per ciascun mese o frazione, sui crediti in essere, alla fine del mese precedente	0,50%

COMMISSIONI ALLA CESSIONE

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	%
C101	COMM FLAT PRO SOLVENDO NETTE	Una tantum all'atto della cessione, sul valore nominale dei crediti ceduti in pro solvendo, al netto delle note di credito	2,00%
C102	COMM FLAT PRO SOLVENDO LORDE	Una tantum all'atto della cessione, sul valore nominale dei crediti ceduti in pro solvendo, al lordo delle note di credito	2,00%
C143	COMM FLAT PRO SOLUTO NETTE	Una tantum all'atto della cessione, sul valore nominale dei crediti ceduti in pro soluto al netto delle note di credito	3,00%
C144	COMM FLAT PRO SOLUTO LORDE	Una tantum all'atto della cessione, sul valore nominale dei crediti ceduti in pro soluto al lordo delle note di credito	3,00%
C675	COMM. FLAT SU FINANZIATO	Sull'importo di ciascun anticipo del corrispettivo erogato al cedente	2,00%

SPESE GESTIONE DOCUMENTI

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	Periodicità	Costo
C150	SPESE PER CARICO FT/NC	spese per il carico di ogni singola fattura/nota di credito	ad ogni fattura/nota di credito caricata	€ 25,00
C153	SPESE PER MODULO CESSIONE	spese per il carico di ogni singola cessione	ad ogni cessione caricata	€ 50,00
C154	SPESE PER CARICO FT/NC (PER RATA)	spese per carico di ogni singola rata di ciascuna fattura/nota di credito	ad ogni rata di fattura/nota di credito caricata	€ 25,00
C191	SPESE LEGALI	spese per gestione ns servizio legale	per debitore (oltre ai costi e parcelle professionali)	€ 10.000,00
C200	RECUPERO SPESE BOLLI	recupero spese bolli	per ogni documento assoggettato	€ 2,00
C236	SPESE CERTIFICAZIONE CONTABILE	spese per certificazione contabile e comunicazione ai revisori	per ogni dichiarazione rilasciata	€ 350,00
C238	CANONE K4F REMOTE FACTORING	canone per utilizzo servizio web	annuale	€ 5.000,00
C410	SPESE VALUTAZ.DEBITORE	spese per servizio valutazione debitori	annuale per singolo debitore	€ 250,00
C605	CESS. SCRITTURA PRIV.NOTARILE	Spese per predisposizione di ciascun atto escluse le spese vive notarili	cadauno	€ 500,00
C679	SPESE DI GESTIONE GARANZIE	Spese per la gestione (carico, proroga e altre variazioni) delle garanzie rilasciate	cadauno	€ 350,00
C680	SPESE GESTIONE MANDATO INCASSO	Spese per la gestione del mandato all'incasso conferito dal cedente al factor	cadauno	€ 5.000,00
C753	SPESE PER CESSIONE PER DEB.	Spese per cessione per ciascun debitore	cadauno	€ 100,00

SPESE INCASSO

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	Periodicità	Costo
C203	SPESE EMISSIONE RBE	spese per emissione ricevuta bancaria	cadauno	€ 10,00
C220	SPESE EMISSIONE SDD	spese per emissione SDD	cadauno	€ 10,00
C222	SPESE INSOLUTO RBE	spese per ricevuta bancaria insoluta	cadauno	€ 25,00
C225	SPESE INSOLUTO SDD	spese per insoluto SDD	cadauno	€ 25,00
C230	SPESE RICHIAMO RBE	spese per richiamo ricevuta bancaria	cadauno	€ 25,00
C233	SPESE PROROGA RD/SDD/RBE	spese per proroga ricevuta bancaria/SDD/rimessa diretta	cadauno	€ 25,00

GIORNI VALUTA INCASSO

L= lavorativi, C= di calendario

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	gg valuta	L/C
C501	GG VAL INCASSO BONIFICO (FISSI)	giorni valuta d'incasso a mezzo bonifico bancario (calendariali)	15	C
C502	GG VAL INCASSO BONIFICO (LAV)	giorni valuta d'incasso a mezzo bonifico bancario (lavorativi)	10	L
C504	GG VAL INCASSO ASSEGNO (LAV)	giorni valuta d'incasso a mezzo assegno (lavorativi)	10	L
C511	GG VAL ACCR.SBF RBE (FISSI)	giorni valuta d'accredito ricevute bancarie (calendariali)	30	C
C512	GG VAL ACCR.SBF RBE. (LAV)	giorni valuta d'accredito ricevute bancarie (lavorativi)	25	L
C521	GG VAL ACCR MATURITY RD (FISSI)	giorni valuta d'accredito al cedente a scadenza maturity tramite rimessa diretta (calendariali)	15	C
C522	GG VAL ACCR MATURITY RD (LAV)	giorni valuta d'accredito al cedente a scadenza maturity tramite rimessa diretta (lavorativi)	10	L

SPESE BONIFICI

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	Periodicità	Costo
C190	BONIFICO ORDINARIO	spese per bonifico ordinario a cedente	per ciascun bonifico	€ 50,00
C198	BONIFICO IMPORTO RILEVANTE	spese per bonifico d'importo rilevante (B.I.R.)	per ciascun bonifico	€ 50,00

GIORNI VALUTA BONIFICI

L= lavorativi, C= di calendario

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	gg valuta	L/C
C531	GG VAL EROGAZ.BONIF.SB (FISSI)	giorni valuta sull'erogazione a mezzo bonifico bancario su stessa banca del beneficiario (calendariali)	15	C
C532	GG VAL EROGAZ. BONIF.SB (LAV)	giorni valuta sull'erogazione a mezzo bonifico bancario su stessa banca del beneficiario (lavorativi)	10	L
C537	GG VAL EROGAZ. BONIF.AB (FISSI)	giorni valuta sull'erogazione a mezzo bonifico bancario su altra banca del beneficiario (calendariali)	15	C
C538	GG VAL EROGAZ. BONIF.AB (LAV)	giorni valuta sull'erogazione a mezzo bonifico bancario su altra banca del beneficiario (lavorativi)	10	L

SPESE ISTRUTTORIA

causale	descrizione	modalità di calcolo	periodicità	costo
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	spese per istruttoria pratica di fido	una tantum	€ 2.500,00
C403	SPESE RINNOVO PRATICA	spese d'istruttoria per rinnovo pratica di fido	a rinnovo	€ 2.000,00

INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE

Divisore(civile 365/366)

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	Limite	Tasso parametrato	Tasso fisso
C301	TASSO INTERESSE POSTICIPATO	Tasso di interesse posticipato con liquidazione trimestrale	Importi fino a Euro 50.000,00	parametro + 9,00%	8,50%
			Importi oltre Euro 50.000,00	parametro + 5,75%	5,50%
C303	TASSO INT. ANT.(SCONTO COMM)	Tasso di interesse anticipato (sconto commerciale)	Importi fino a Euro 50.000,00	parametro + 9,00%	8,50%

			Importi oltre Euro 50.000,00	parametro + 5,75%	5,50%
C306	TASSO INT.ANT.(SCONTO RAZ.)	Tasso di interesse anticipato (sconto razionale)	Importi fino a Euro 50.000,00	parametro + 9,00%	8,50%
			Importi oltre Euro 50.000,00	parametro + 5,75%	5,50%
C323	TASSO INT. POST. AD INCASSO	Tasso di interesse posticipato con liquidazione trimestrale ad avvenuto incasso	Importi fino a Euro 50.000,00	parametro + 9,00%	8,50%
			Importi oltre Euro 50.000,00	parametro + 5,75%	5,50%
	TASSO DI MORA (ex d.lgs. 231/2002)	Tasso annuo posticipato mensile per mancato o ritardato pagamento		-----	8,00%

SPESE DI CONTO

causale	descrizione	modalità di calcolo	periodicità	costo
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	spese per tenuta conto trimestrali	trimestrale	€ 200,00
C193	SPESE PER MOVIMENTI DI CONTO	spese per ogni singolo movimento contabile registrato sul conto corrente	per ogni singolo movimento di conto	€ 3,00

In presenza di operazioni con tasso indicizzato, il parametro di riferimento utilizzato è rappresentato dall'Euribor media mensile 1 mese o 3 mesi con divisore 365 (nel Documento di Sintesi viene definito, per ogni Fornitore, se si tratta del valore a 1 mese o a 3 mesi). Il valore della media mensile dell'Euribor verrà tratto dalla pubblicazione su Il Sole 24 Ore.

Solo per operazioni con tasso indicizzato in divisa estera il parametro di riferimento utilizzato è rappresentato dal LIBOR con divisore [360] (nel Documento di Sintesi viene definito, per ogni Fornitore, se si tratta del valore a 1, 2 o 3 mesi. Il valore della media mensile del LIBOR verrà tratto dalla pubblicazione su Il Sole 24 Ore.

Con riferimento a ciascun parametro di indicizzazione si riporta, a titolo esemplificativo, la media mensile, divisore 365, riferita al mese di aprile 2018, pubblicata su "Il Sole 24 Ore": Euribor 1 mese media mensile -0,377%; Euribor 2 mesi media mensile -0,346; Euribor 3 mesi media mensile -0,333 (valore non arrotondato con tre cifre dopo la virgola)%; LIBOR USD 3 mesi (25 maggio 2018): 2,319 [valore arrotondato con tre cifre dopo la virgola]%; interessi moratori: tasso BCE ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato da D. Lgs. n. 192/2012, I semestre 2018: 0,00% + 8 punti.

Si precisa che in presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione (indicizzazione), in funzione dell'andamento del parametro. Il conteggio e la contabilizzazione degli interessi, anche di mora, avvengono secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente (cfr. art. 120 del Decreto Legislativo 385 del 1993 e Delibera CICR di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3.8.2016 e successive modifiche ed integrazioni).

Alle condizioni economiche sopra riportate potrà essere aggiunto il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. rimborso dell'eventuale imposta di registro ed IVA quando dovuta.

Per quanto riguarda gli oneri relativi ad eventuali garanzie richieste dal Factor, rilasciate da soggetti terzi, il Fornitore è tenuto a comunicare allo stesso l'importo effettivamente corrisposto a tali soggetti per il relativo rilascio, ai fini del conteggio del TEGM.

Le condizioni effettivamente praticate non potranno comunque mai superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato per il periodo di applicazione di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il TEGM non può essere superiore ad otto punti percentuali.

Il TEGM previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.aostafactor.it) del Factor.

CONDIZIONI CONTRATTUALI, RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Condizioni contrattuali

Le operazioni di factoring sono regolate dalle clausole contrattuali riportate nelle "Condizioni Generali per le future operazioni di cessione dei Crediti d'impresa contro corrispettivo e per servizi di factoring".

In particolare, si evidenzia come alle forme contrattuali descritte sono applicabili le norme contenute nelle Sezioni: I – "Oggetto e disciplina della cessione", II – "Obbligazioni delle parti", III – "Disposizioni generali", mentre la Sezione III – "Disciplina dell'assunzione del rischio del mancato pagamento del debitore da parte del Factor" è applicabile esclusivamente alla tipologia di operazione di factoring Pro Soluta sopra descritta.

Eventuali varianti alle "Condizioni Generali per le future operazioni di cessione dei Crediti d'impresa contro corrispettivo e per servizi di factoring", anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti e/o condizioni particolari del contratto di factoring.

Recesso

Ove non sia stato pattuito diversamente per iscritto, ognuna delle parti, purché adempiente, può recedere in qualunque momento dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto, senza obbligo di motivazione o preavviso.

Se il Factor modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 T.U.B., deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese e/o penalità, dal contratto entro la data di decorrenza delle stesse.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione.

Reclami

Se il Cliente è insoddisfatto delle prestazioni del Factor, può presentare Reclamo, anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Reclami di Aosta Factor (Avenue du Conseil de Commis, 25 - 11100 AOSTA) o e-mail (ufficioreclami@aostafactor.it) o posta elettronica certificata (aostafactor@legalmail.it).

Il Factor deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria può rivolgersi:

- a) all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al personale di Aosta Factor S.p.A.. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito di Aosta Factor S.p.A. www.aostafactor.it.
- b) al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Conciliatore Bancario). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al personale di Aosta Factor S.p.A.. E' possibile rivolgersi al Conciliatore anche in assenza di preventivo reclamo.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FANNO RIFERIMENTO IL FOGLIO INFORMATIVO ED IL CONTRATTO DI FACTORING

Factor - Oltre a **AOSTA FACTOR SPA** indica il factor estero o l'ente corrispondente estero di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore - L'impresa o soggetto cliente del Factor, ossia la controparte del contratto di factoring.

Debitore – Il soggetto - italiano o estero - tenuto ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Credito - I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni o servizi o a titolo diverso.

Cessione - Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri; alla cessione si applicano la legge n. 52/91, per quanto applicabile, nonché, per quanto dal contratto o dalla stessa non previsto, dalle norme del codice civile e da ogni altra norma del vigente ordinamento.

Segnalazione dei Crediti - Comunicazione al Factor, nelle forme previste contrattualmente, dei crediti rappresentati da fatture emesse dal Fornitore a carico del debitore.

Notifica della Cessione - La comunicazione al debitore della intervenuta cessione del credito al Factor, a seguito della quale il debitore è impegnato a effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor.

Corrispettivo della Cessione di Credito - Importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, dedotte le somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento, o altre cause che ne diminuiscano l'entità.

Pagamento del Corrispettivo - Pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta, all'effettivo incasso oppure alla data fissa convenzionalmente stabilita, successiva alla scadenza dei crediti (maturity). In caso di crediti pro soluto viene pattuito contrattualmente il termine per il **Pagamento sotto Garanzia - PUG**.

Pagamento anticipato del Corrispettivo - Pagamento operato dal Factor al Fornitore di tutto o parte del corrispettivo della cessione dei crediti, effettuato, su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor, prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Limite - Importo o percentuale massimi sul monte crediti ceduto ed esigibile che il Factor potrà corrispondere al Fornitore in via anticipata.

Pro Soluto – Assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento dei crediti ceduti dovuto ad insolvenza del debitore. Per ciascun debitore viene definito il **"Plafond"**, ossia il limite massimo dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi il rischio di insolvenza del debitore, nonché i requisiti di approvabilità dei crediti (**Crediti Approvabili**) ossia le caratteristiche che i crediti devono avere per poter rientrare, qualora determinato dal Factor mediante **Approvazione**, nel Plafond. Possono essere convenute: una **percentuale di approvazione** (sul plafond di approvazione oppure sui crediti), una **franchigia** a carico del fornitore (globale, ossia sull'intero rapporto o sul singolo debitore), un **limite massimo globale** di pagamenti sotto garanzia per ciascun periodo di riferimento.

Pro solvendo - Garanzia, da parte del Fornitore, della solvibilità del debitore ceduto e del buon fine dei crediti ceduti.

Riduzione, revoca dell'Approvazione e/o sospensione dell'assunzione del rischio da parte del Factor- Dichiarazione del Factor di riduzione o interruzione, definitiva o temporanea, dell'approvazione e/o dell'assunzione del rischio a fronte di un debitore, con efficacia per le forniture/prestazioni successive.

Riassunzione da parte del Fornitore della garanzia di solvenza del debitore con effetto retroattivo - Ipotesi contrattualmente previste in cui l'approvazione e l'assunzione del rischio da parte del Factor rispetto a un determinato debitore e/o credito, ovvero rispetto a tutti i debitori e/o crediti, si intenderanno annullati e inefficaci sin dall'origine.

Retrocessione dei Crediti - Il ritrasferimento al Fornitore della titolarità del credito per cui il Factor ritiene a proprio insindacabile giudizio di non accettare la Cessione.

Compensazione volontaria - Facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore ancorché non ancora liquidi, esigibili o scaduti.

Commissioni - Compensi pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring. Potranno essere pattuite commissioni periodiche oppure **flat**, ossia la commissione che viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione. Può essere convenuta una **commissione minima annua**, indivisibile/non frazionabile, da versarsi nel caso in cui le commissioni percepite in ciascun periodo di riferimento, risultino inferiori ad un determinato importo. Può essere percepita dal Factor la **commissione di plus factoring**, ovvero la commissione applicata mensilmente in caso di ritardato incasso dei crediti nei termini previsti.

Interessi - Corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal debitore al Factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione dei crediti da parte del Factor.

Valuta - Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Bonus/malus - Modalità di revisione delle commissioni, di volta in volta convenuta in funzione delle caratteristiche del servizio erogato.

Tasso di mora - Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione - Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Outstanding - monte crediti in essere ad una certa data.

Periodo di riferimento - Anno solare o mobile intercorrente dalla data di stipula del contratto, considerato ai fini dei conteggi delle commissioni e degli altri compensi annui o dei conguagli, ove previsti.

K4F Remote Factoring – Interfaccia web per la gestione in modalità remoto delle operazioni di factoring dedicata al Fornitore in cui è possibile visualizzare documentazione e caricare i documenti relativi alla cessione di crediti.

SDD (Sepa Direct Debit) – Strumento di incasso pre-autorizzato a fronte di un mandato all'addebito rilasciato dal debitore a favore del creditore.

RD (Rimessa Diretta) – Opzione di pagamento effettuato in modo diretto dal debitore al creditore senza intermediari (es. bonifico bancario, assegno bancario, vaglia postale).

RBE (Ricevuta Bancaria) - Strumento di pagamento e di riscossione dei crediti tramite ordine di incasso di crediti disposto dal creditore alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del debitore, che provvede all'invio di avviso.

Aosta, 28 maggio 2018